



REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

BILATERALE PER L'ARTIGIANATO - FSBA

VERSIONE 30 APRILE 2019

Premessa

Il presente Regolamento, in conformità agli Accordi Interconfederali ed alle disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo e nello Statuto, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, denominato FSBA, istituito in attuazione dell'art. 27 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli Accordi Interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016, sottoscritti da CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, "Associati di diritto a FSBA" come previsto dallo Statuto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell'Atto costitutivo, dello Statuto, degli Accordi Interconfederali, dello specifico Decreto Interministeriale, nonché delle leggi vigenti.

Art. 1 Entrata in vigore

La validità del presente Regolamento decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale emanato ai sensi dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Art. 2 Campo di applicazione

Sono destinatari delle tutele erogate da FSBA, in coerenza con l'assetto normativo vigente e come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (confronta nota prot. 8178 del 11/04/16 e n° 14241 del 09/10/17), le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n° 443.

Al Fondo possono accedere anche i dipendenti delle Organizzazioni sottoscrittrici l'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.

L'impresa ed i lavoratori iscritti ad EBNA, di cui al primo comma del presente articolo, sono automaticamente iscritti anche a FSBA, fatti salvi i lavoratori cui trova applicazione la normativa del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015.

Art. 3 Aliquota contributiva

La contribuzione ordinaria a FSBA, stabilita dall'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, è pari allo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale.

A partire dal 1° gennaio 2016 la contribuzione a FSBA, a carico delle imprese, è pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale. Dal 1° luglio 2016 tale aliquota è incrementata di un'ulteriore quota dello 0,15%, sempre calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale, a carico dei lavoratori, con trattenuta in busta paga.

Art. 4 Prestazioni di sostegno al reddito

Il Fondo eroga con le durate e le causali previste di seguito la prestazione di un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'art. 30 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e la prestazione dell'assegno di solidarietà di cui all'art. 31 del d.lgs. 148/2015, nel limite unico del vigente massimale mensile pari ad euro 1.193,75 lordi(millecentonovantatre/75) e successivi adeguamenti.

Le durate delle prestazioni previste dal presente articolo sono le seguenti:

- 20 settimane per l'assegno ordinario, pari a 100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.
- 26 settimane per l'assegno di solidarietà, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.

Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda.

Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione.

Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.

Le suddette prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative fra loro.

Art. 5 Causali di intervento

Ai dipendenti delle imprese di cui all'art. 2 che in presenza di Accordo sindacale preventivamente sottoscritto, ad esclusione degli eventi climatici per i quali sarà sottoscritto successivamente, secondo le procedure in essere a livello territoriale, siano sospesi dal lavoro a zero ore o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto è corrisposto l'assegno ordinario nei seguenti casi:

- a. Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi/ comprese le situazioni climatiche;
- b. Situazioni temporanee di mercato.

L'esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell'Accordo sindacale.

Parimenti, ai dipendenti delle imprese di cui all'art. 2, in presenza di Accordo sindacale preventivamente sottoscritto, secondo le procedure in essere a livello territoriale, finalizzato ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, spetta l'assegno di solidarietà nel caso di riduzione dell'orario di lavoro.

Art. 6 Versamento del contributo

Il versamento del contributo a FSBA viene effettuato dall'azienda per tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni in forza nel mese nell'azienda. Il versamento avviene secondo la vigente modalità, utilizzando il modello F24, rigo unico, distinto per versamento o conguaglio, con la specifica causale EBNA.

Art. 7 Destinatari delle prestazioni FSBA e soggetto erogatore delle prestazioni

L'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene a livello regionale attraverso l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una apposita convenzione tra FSBA ed Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Gli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano possono erogare la prestazione attraverso le seguenti modalità:

- 1) attraverso l'impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto;
- 2) direttamente al lavoratore.

La scelta inizialmente effettuata dagli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, si intende tacitamente confermata, salvo variazioni da comunicare a FSBA entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 Documentazione richiesta per l'erogazione delle prestazioni

La domanda di prestazione viene presentata dall'impresa a FSBA entro e non oltre 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione tramite piattaforma informatica, sulla base della modulistica deliberata dal comitato direttivo di FSBA. In caso di domanda presentata oltre il trentesimo giorno dall'inizio effettivo della sospensione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegato l'Accordo sindacale o la dichiarazione dell'Autorità competente attestante l'evento per situazioni climatiche e una breve descrizione sulla fase di lavoro in esecuzione.

La domanda di prestazione genera un protocollo ed è disponibile sulla piattaforma informatica entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.

L'azienda è tenuta a inviare a FSBA, alla fine di ogni periodo di paga e comunque entro e non oltre il 30 del mese successivo, la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.

Art. 9 Attività istruttoria dell'Ente Bilaterale Regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano

L'Ente Bilaterale Regionale (EBR) e delle province autonome di Trento e Bolzano riceverà dal sistema informatico di FSBA la domanda con le seguenti evidenze:

- 1) non risulta presente nel data base
- 2) presente nel data base ma non in regola
- 3) presente nel data base ed in regola.

Il sistema informativo di FSBA renderà visibili questi elementi.

Gli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano interagiscono per conto di FSBA con l'impresa nell'eventualità che la situazione non sia regolare. In caso di recuperi contributivi sarà l'Ente Bilaterale Regionale o le province autonome di Trento e Bolzano ad inserire nel sistema l'avvenuta regolarizzazione, il sistema ne terrà traccia fintanto che lo scarico automatico dei flussi INPS/Agenzia delle Entrate non si andrà a sovrapporre all'inserimento manuale fatto dall'operatore dell'EBR.

Tramite la procedura informatica con un apposito format l'impresa comunicherà mensilmente le assenze dal lavoro, che saranno prese in carico dal sistema informatico di FSBA e dagli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; il sistema verificherà che la situazione contributiva sia in regola calcolando, altresì, l'ammontare della contribuzione correlata.

Il rimborso di questa avverrà dopo la presentazione, tramite sistema, della copia del DURC (o altro documento equipollente) del periodo di competenza interessato da parte dell'azienda. La verifica della

documentazione sarà effettuata dall'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Quando sia il sistema che l'Ente Bilaterale Regionale approveranno la pratica, l'Ente Bilaterale Regionale liquiderà gli importi dovuti.

Art. 10 Erogazioni

Le erogazioni da parte di FSBA tramite l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano devono avvenire nel limite delle risorse già acquisite da FSBA relative al territorio di riferimento.

Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste di prestazioni, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Art. 11 Calcolo delle prestazioni

L'ammontare dell'assegno ordinario sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale nei limiti stabiliti dall'art. 30 del d.lgs148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, entro il limite di importo massimo mensile vigente di € 1.193,75 lordi(da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

L'ammontare dell'assegno di solidarietà sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. 148/2015 entro il limite di importo massimo mensile vigente di € 1.193,75 lordi(da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

La riduzione media oraria non potrà essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.

Art. 12 Condizioni per l'erogazione della prestazione (regolarità contributiva)

Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:

1. Regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, nei 36 mesi precedenti;
2. anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario;
3. verbale di Accordo sindacale.

In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA.

Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell'azienda/lavoratore la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale o del lavoratore.

Il controllo della regolarità contributiva viene effettuato dal sistema informatico FSBA in collaborazione con l'Ente Bilaterale Regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 13 Trasferimento, trasformazione societaria, imprese neo-costituite, mutamento natura giuridica dell'impresa

Nel caso di trasferimento o di trasformazione societaria di azienda vengono riconosciuti i requisiti oggettivi (contribuzione aziendale) e soggettivi (anzianità aziendale del lavoratore e relativa contribuzione a FSBA) maturati prima del trasferimento/trasformazione societaria.

Nel caso di imprese neo-costituite, in deroga a quanto previsto all'art. 12, fermo restando il criterio dell'anzianità del dipendente, sarà verificata la regolarità contributiva di tali imprese nei 6 mesi successivi la costituzione dell'impresa.

Nel caso di mutamento della natura giuridica dell'impresa (es. riconoscimento della qualifica artigiana ad impresa non artigiana) vengono applicati gli stessi criteri previsti per le imprese neocostituite.

Art. 14 Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario

Prima di accedere all'utilizzo delle prestazioni FSBA, l'azienda dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue. Tenuto conto che la contrattazione del comparto artigiano, sia nazionale che regionale, prevede vari strumenti contrattuali di gestione degli orari (ad esempio ROL, flessibilità, banca ore), si conviene che gli stessi (se adottati in azienda) siano utilizzati nei periodi di mancanza di lavoro precedenti all'utilizzo della prestazione FSBA. Per quanto concerne le ferie residue si intendono quelle residue dell'anno precedente.

L'Accordo sindacale dovrà attestare l'utilizzo degli strumenti contrattuali antecedentemente l'accesso alle prestazioni di FSBA.

In via sperimentale, dal 1° gennaio 2019, l'applicazione del presente articolo è sospesa.

Art. 15 Ripresa produttiva al termine della fermata

Al termine del periodo di fermata l'azienda dovrà procedere alla ripresa produttiva in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore.

Art. 16 Contribuzione correlata

Secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n° 53 del 12 aprile 2019, allo scopo di consentire al Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato il versamento alla gestione previdenziale dei lavoratori interessati della contribuzione correlata alla prestazione, l'Istituto effettua mese per mese il calcolo della predetta contribuzione riferita alla retribuzione persa esposta dalle aziende nell'elemento <DifferenzeACredito> e trasmette al Fondo gli elementi informativi idonei a consentire il versamento della predetta contribuzione.

La contribuzione correlata è computata in base alle modalità previste dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo le quali il valore retributivo da considerare "è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento". La suddetta contribuzione, versata dal Fondo di solidarietà e riferita ai periodi nei quali vi è l'intervento delle prestazioni erogate dai medesimi, è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.

Sul piano operativo, e nel rispetto delle disposizioni generali introdotte dal D.lgs. n. 148/2015, si evidenzia che ai fini del calcolo della contribuzione correlata deve essere assunta come base imponibile la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

A tal proposito, per l'algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per la corretta determinazione della base imponibile), si rimanda alle disposizioni di cui alla Circolare INPS n° 9/2017 e n° 53/2019, concernente i trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.lgs. n. 148/2015.

Art. 17 Riserva finanziaria con finalità perequative

È costituita una riserva finanziaria per finalità perequative rispetto alle risorse territoriali, le cui quantità, causali e modalità di utilizzo saranno definite dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, in relazione all'andamento del Fondo.

Art. 18 Rapporti tra FSBA e gli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano

I rapporti tra FSBA e gli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano sono regolamentati da un'apposita convenzione.